

Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

TITOLO I

OGGETTO

Art. 1

PARTE I

DEI TRASPORTI IN GENERALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Finalità e ambiti di intervento. Classificazione dei servizi.

Art. 2

Art. 3

Capo II

Ripartizione delle funzioni

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Capo III

Organizzazione del trasporto e della mobilità

Sezione I

Programmazione

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Sezione II

Organi di consultazione e di garanzia

Art. 16

Art. 17

TITOLO II

INTERVENTI DI SETTORE

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

TITOLO III

SISTEMA TARIFFARIO REGIONALE

Capo I

Tariffe

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Capo II

Agevolazioni tariffarie

Art. 31

TITOLO IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI RELATIVE ALLA PARTE I

Art. 36

Art. 37

Art. 38

Art. 39

PARTE II

DEI SINGOLI SERVIZI E MODALITA' DI TRASPORTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI AI TRASPORTI SU GOMMA E SU FERRO

Art. 40

Art. 41

Art. 42

TITOLO II

SERVIZI SU GOMMA

Capo I

Servizi di linea

Art. 43

Art. 44

Capo II

Servizi non di linea

Art. 45

Art. 46

Art. 47

Art. 48

Art. 49

Art. 50

Art. 51

Art. 52

Art. 53

Art. 54

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Art. 58

Art. 59

Art. 60

Art. 61

Art. 62

Art. 63

Capo III

Trasporto ciclo-motoristico

Art. 64

Art. 65

Art. 66

Art. 67

Art. 68

Art. 69

Capo IV

Trasporti eccezionali

Art. 70

Art. 71

Art. 72

Art. 73

TITOLO III

TRASPORTO FERROVIARIO

Capo I

Servizi su ferro

Art. 74

Art. 75

Art. 76

Art. 77

Capo II

Ferrovie in concessione - partecipazione della Regione a FNM s.p.a.

Art. 78

Art. 79

TITOLO IV

TRASPORTO LACUALE E FLUVIALE

Capo I

Disposizioni comuni

Sezione I

Demanio lacuale e fluviale

Art. 80

Art. 81

Art. 82

Art. 83

Art. 84

Art. 85

Art. 86

Art. 87

Art. 87 bis

Art. 87 ter

Art. 87 quater

Sezione II

Navigazione sui laghi

Art. 88

Capo II

Disposizioni particolari per alcuni laghi lombardi

Sezione I

Laghi Maggiore, di Como e di Garda

Art. 89

Art. 90

Art. 91

Sezione II

Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda



Art. 92

(Finalità)

(Art. 1, l.r. 20/94)(2)

1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico, le funzioni amministrative relative al demanio lacuale, incluso quello portuale, nonché alla navigazione sul lago di Garda sono disciplinate in modo uniforme a livello legislativo dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto e dalla Provincia Autonoma di Trento, in applicazione degli artt. 59, 97 e 98 del d.p.r. 616/1977 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale).
2. Nei successivi articoli della presente sezione le Regioni Lombardia e Veneto e la Provincia Autonoma di Trento sono indicate, salvo diversa denominazione per specifiche ragioni, come gli enti preposti.



Art. 93

(Efficacia delle disposizioni)

(Art. 2, l.r. 20/94)(2)

1. L'efficacia delle disposizioni oggetto dell'intesa, inserite negli articoli da 96 a 121, è subordinata all'approvazione, da parte di ciascuno degli enti preposti, di provvedimenti legislativi di identico contenuto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti medesimi.

2. Ogni integrazione o modifica delle predette disposizioni è disposta ed emanata con l'osservanza delle medesime forme e modalità.



Art. 94
(Comitato permanente d'intesa)
(Art. 3, l.r. 20/94)(2)

1. È istituito un comitato permanente d'intesa fra gli enti preposti per l'attuazione della normativa in materia, nonché per lo studio e l'elaborazione degli eventuali aggiornamenti.
2. Il comitato è composto dai presidenti delle rispettive giunte, o da un assessore da ciascuno di essi delegato, nonché da tre componenti di ciascuno dei tre consigli, di cui almeno uno della minoranza, eletti dai consigli medesimi; è convocato due volte all'anno entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre e inoltre quando lo richiedono tre dei componenti.



Art. 95
(Consulenza esterna)
(Art. 4, l.r. 20/94)(2)

1. Il comitato può avvalersi di esperti estranei alle amministrazioni interessate, anche al fine di individuare gli strumenti di vigilanza più idonei a garantire la rigorosa applicazione della normativa in modo omogeneo negli ambiti territoriali di relativa competenza.
2. La nomina degli esperti di cui al comma 1 è ratificata da ciascuno degli enti preposti nei modi e nelle forme rispettivamente previsti per ciascuno di essi, e i relativi oneri sono suddivisi in parti eguali a carico dei singoli bilanci.



Art. 96
(Aree del demanio lacuale)
(Art. 5, l.r. 20/94)(2)

1. In attuazione dell'articolo 59 del d.p.r. 616/1977 e dell'articolo 1 del d.p.r. 527/1987, le funzioni amministrative per l'utilizzazione turistico ricreativa delle aree del demanio lacuale interessate il lago di Garda sono esercitate dagli enti preposti, secondo la rispettiva competenza territoriale.



Art. 97
(Utilizzo del demanio lacuale)
(Art. 6, l.r. 20/94)(2)

1. Al fine di assicurare il corretto utilizzo del bacino gardesano, gli enti preposti stabiliscono, con propri atti di indirizzo, criteri uniformi circa l'utilizzo delle zone demaniali portuali e delle aree demaniali lacuali del lago di Garda.
2. Detti criteri riguardano in particolare:
 - a) la individuazione e la delimitazione delle:
 - 1) aree portuali riservate all'esercizio di attività inerenti alla navigazione interna, in servizio pubblico professionale e da diporto;

- 2) aree portuali di terra destinate all'esercizio di attività artigianali e commerciali;
 - 3) aree destinate a utilizzazione turistico-ricreativa per l'esercizio di attività sportive, di balneazione e per la realizzazione di porti o approdi turistici; zone di rilevanza archeologica, naturalistica e ambientale, nonché zone mantenute a canneto;
- b) l'utilizzo degli introiti della attività concessoria.



Art. 98
(Ormeggi e ancoraggi)
(Art. 7, l.r. 20/94)(2)

1. La concessione per l'occupazione di spazi acquei è rilasciata dagli enti preposti sulla base degli atti di indirizzo di cui all'articolo 97 e della specifica legislazione in materia concessoria, salvo la facoltà di delega ai comuni.



Art. 99
(Aree demaniali portuali di terra)
(Art. 8, l.r. 20/94)(2)

1. Le concessioni di aree demaniali portuali di terra sono rilasciate dagli enti preposti, salva la facoltà di delega ai comuni i quali provvedono nel quadro degli atti di indirizzo di cui all'articolo 97.
2. I canoni relativi all'occupazione di aree demaniali destinate ad attività di scuola nautica sono ridotti del 70 per cento ove si tratti di attività esercitate da associazioni sportive non aventi fini di lucro riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni.



Art. 100
(Divieto di occupazione)
(Art. 9, l.r. 20/94)(2)

1. È vietato occupare la fascia portuale immediatamente a ridosso degli spazi acquei per una larghezza di almeno metri 2,50 nonché le aree di accesso e di rispetto attorno alle apparecchiature di alaggio, agli scivoli ed ai dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative pertinenze.
2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate e delimitate dai competenti organi degli enti preposti.



Art. 101
(Porti, approdi turistico-ricreativi, rimessaggi e cantieri)
(Art. 10, l.r. 20/94)(2)

1. La realizzazione di nuovi porti o di approdi turistico-ricreativi nonché di rimessaggi e cantieri nell'ambito del demanio lacuale è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte degli enti preposti, ai sensi dell'articolo 59 del d.p.r. 616/1977 e dell'articolo 1 del d.p.r. 527/1987.
2. I canoni relativi alle concessioni di cui al comma 1 sono introitati dagli enti preposti per le opere insistenti sulle aree del demanio regionale e provinciale e dallo Stato per le opere interessanti il demanio statale.



Art. 102

(Utilizzo dei proventi dell'attività concessoria)

(Art. 11, l.r. 20/94)(2)

1. I canoni introitati dagli enti preposti e dai comuni per le concessioni previste dagli articoli 98, 99 e 101 sono destinati, a cura di ciascun ente, esclusivamente per interventi di sistemazione e manutenzione delle aree demaniali e per l'esercizio di attività di vigilanza, secondo i criteri previsti dall'articolo 97.



Art. 103

(Protezione della fascia costiera)

(Art. 12, l.r. 20/94)(2)

1. Nella fascia costiera, sino a una distanza di trecento metri dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale ed alle tavole a vela.
2. La fascia di protezione di cui al comma 1 è ridotta a centocinquanta metri nei tratti costieri dei golfi di Salò e della Romantica compresi tra la foce del torrente Barbarano e la Rocca di Manerba, intorno all'isola di Garda, nonché della estremità del promontorio di Sirmione-Punta Grotte.
3. Alle unità a motore è consentito, a una velocità non superiore a tre nodi, l'attraversamento della fascia di cui al comma 1 per l'approdo e la partenza purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa.



Art. 104

(Divieti di navigazione)

(Art. 13, l.r. 20/94)(2)

1. È vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate.
2. È altresì vietato l'accesso a qualsiasi unità nelle zone mantenute a canneto e in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente delimitate nonché nella fascia ad esse esterna di metri trecento.
3. Sono infine vietati l'ammarraggio e il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo negli eventuali corridoi appositamente delimitati a cura degli enti preposti.



Art. 105

(Limitazione alla circolazione delle unità di navigazione)

(Art. 14, l.r. 20/94)(2)

1. Al di fuori della fascia di protezione di cui all'articolo 103, è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità e allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.
2. In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di venti nodi nelle ore diurne e di cinque nodi nelle ore notturne tranne che per le unità in prova o in collaudo debitamente autorizzate dagli organi competenti.
3. Nelle acque di competenza della Provincia autonoma di Trento, considerate le particolari caratteristiche della parte settentrionale del lago e la vocazione della stessa alla navigazione a vela, è vietata la navigazione delle unità a motore.



Art. 106
(Ambito di applicazione)
(Art. 15, l.r. 20/94)(2)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 103, 104 e 105 non si applicano alle seguenti unità:
 - a) unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso nonché unità operative appositamente autorizzate;
 - b) unità in servizio di trasporto pubblico di linea;
 - c) unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.
2. Le unità adibite e utilizzate in modo esclusivo per la pesca, di proprietà di pescatori professionali o muniti di licenza di categoria 'A', residenti nei comuni rivieraschi, possono operare anche nella fascia costiera adottando particolari accorgimenti atti a evitare interferenze con altri utenti.



Art. 107
(Norme di comportamento di navigazione)
(Art. 16, l.r. 20/94)(2)

1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unità:
 - a) unità adibite al pubblico servizio di linea;
 - b) unità addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pubblico, vigilanza e altri servizi pubblici;
 - c) unità impegnate in operazioni di pesca professionale.
2. Le unità a motore e a vela devono tenersi almeno a cento metri dalle unità adibite al pubblico servizio e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale nonché osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole a vela.
3. È vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità di servizio pubblico di navigazione e ostacolarne le manovre di accosto e attracco.
4. È vietato ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale e le unità impegnate in regate veliche.
5. È vietato seguire, nella scia o a distanza inferiore a cinquanta metri, le unità trainanti sciatori nautici.



Art. 108
(Manutenzioni e rifornimenti)
(Art. 17, l.r. 20/94)(2)

1. Per ridurre l'inquinamento è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio, nonché di sanificare e di applicare la vernice antivegetativa su ogni opera viva dello scafo e l'unità di propulsione motore, visibile a occhio nudo, delle navi e dei galleggianti, di cui all'articolo 136 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), nonché delle unità da diporto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), provenienti da un qualsiasi bacino acqueo estraneo al Lago di Garda. Le modalità relative alla effettuazione, certificazione e dimostrazione della sanificazione sono individuate nell'allegato C bis della presente legge. Il comitato permanente d'intesa di cui all'articolo 94 ovvero, fino all'istituzione dello stesso, l'Autorità Interregionale del Garda può

adottare prescrizioni di carattere tecnico ulteriori rispetto a quanto previsto al punto 3.1 dell'allegato C bis dandone tempestiva comunicazione agli enti preposti.(3)

2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburanti o altri detriti, adottando mezzi o attrezzature idonei.



Art. 109

(Scarico di rifiuti)

(Art. 18, l.r. 20/94)(2)

1. In tutta la sponda lombarda del lago, nonché su banchine, moli e pontili, è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di altro.
2. È vietato scaricare in acqua residui di combustione di oli lubrificanti, acqua di lavaggio e ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.
3. I rifiuti solidi e liquidi vanno posti esclusivamente in adeguati contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte dalle amministrazioni comunali rivierasche.
4. I rifiuti speciali vanno depositati negli appositi contenitori di raccolta messi obbligatoriamente a disposizione dalle stazioni di servizio e dagli approdi di custodia.



Art. 110

(Sci nautico)

(Art. 19, l.r. 20/94)(2)

1. Lo sci nautico è consentito dalle ore otto alle ore venti, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno cinquecento metri dalla riva.
2. Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme:
 - a) i conduttori delle unità sono assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza e il recupero dello sciatore avvengono in acque libere da bagnanti e da unità o entro gli eventuali corridoi di lancio;
 - b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;
 - c) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a dodici metri;
 - d) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore e dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;
 - e) è vietato a tali unità trasportare altre persone oltre al conducente e all'accompagnatore esperto di nuoto, ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori;
 - f) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio.
3. Per l'esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di velocità previsto dal comma 2 dell'articolo 105, è consentito alle unità di raggiungere la velocità massima di venticinque nodi; per le scuole di sci nautico legalmente riconosciute, all'interno di aree appositamente concesse e delimitate, valgono le norme previste dai regolamenti sportivi.



Art. 111

(Impiego delle tavole a vela)

(Art. 20, l.r. 20/94)(2)

1. La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.
2. I conduttori regolano il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.
3. È obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvataggio. La presenza di persone o animali a bordo è consentita solo se l'unità è convenientemente armata.
4. È vietato l'impiego delle tavole a vela:
 - a) sulla rotta delle unità in servizio pubblico di linea;
 - b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;
 - c) nelle zone riservate alla balneazione;
 - d) nelle zone mantenute a canneto;
 - e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.



Art. 112
(Immersioni)
(Art. 21, l.r. 20/94)(2)

1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi:
 - a) segnalazione della propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
 - b) utilizzo di apposita unità di appoggio.
2. Nei casi di immersione con partenza da riva, è sufficiente l'adempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) del comma 1.
3. È vietato praticare immersioni:
 - a) sulla rotta delle unità di servizio pubblico di linea;
 - b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;
 - c) nelle zone riservate alla balneazione;
 - d) nelle zone mantenute a canneto;
 - e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.
4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate.



Art. 113
(Balneazione)
(Art. 22, l.r. 20/94)(2)

1. È vietato praticare la balneazione nelle zone portuali e in quelle destinate all'esercizio di pratiche sportive, nonché negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi delle unità in servizio pubblico e nelle aree di manovra delle stesse.



Art. 114
(Utilizzo delle banchine, dei pontili e dei moli pubblici)
(Art. 23, l.r. 20/94)(2)

1. È vietato:
 - a) impegnare per usi privati i pontili, i moli e le strutture di attracco delle unità in servizio pubblico;
 - b) accedere ai pontili e ai moli pubblici con veicoli di qualsiasi genere;
 - c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili e sui moli pubblici;

d) esercitare la pesca sulle banchine, sui pontili e moli pubblici.



Art. 115
(Manifestazioni sportive)
(Art. 24, l.r. 20/94)(2)

1. Lo svolgimento di manifestazioni sportive sul lago è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti organi regionali e provinciali.
2. In sede di autorizzazione possono anche essere consentite, previa intesa con gli altri enti preposti, deroghe alle norme della presente sezione.
3. Lo svolgimento di manifestazioni sportive a motore è vietato, sul lago di Garda, entro la circoscrizione della Regione Lombardia.



Art. 116
(Norme di comportamento degli utenti)
(Art. 25, l.r. 20/94)(2)

1. È vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti le boe di segnalazione, i cartelli monitori e i dispositivi di segnalamento diurni e notturni.
2. Nelle zone portuali è vietato:
 - a) lasciare in sosta veicoli o unità di navigazione, salvo negli eventuali spazi autorizzati;
 - b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;
 - c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici di manutenzione e di sistemazione.
3. È vietato abbandonare in qualsiasi parte della sponda lombarda del lago e delle sue rive unità o relitti delle medesime.



Art. 117
(Rumori molesti)
(Art. 26, l.r. 20/94)(2)

1. È vietato provocare rumori molesti superiori a sessanta decibel misurati a venti metri di distanza.



Art. 118
(Segnaletica)
(Art. 27, l.r. 20/94)(2)

1. Gli enti preposti approvano, con deliberazione, il regolamento per la segnaletica delle vie di navigazione interna.



Art. 119
(Sanzioni)
(Art. 28, l.r. 20/94)(2)(4)

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli da 103 a 115 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 414,00 a euro 2.066,00. Alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 105, 108, 109 e dell'allegato C bis si applica il massimo della sanzione. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del d.lgs. 171/2005, la sanzione è ridotta alla metà.
2. Chiunque violi le disposizioni degli articoli 116 e 117 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 276,00 a euro 1.377,00.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e delle leggi regionali vigenti in materia.



Art. 120
(Vigilanza)
(Art. 29, l.r. 20/94)(2)

1. La vigilanza ai fini del rispetto della presente sezione è effettuata dagli enti preposti a mezzo dei rispettivi uffici, secondo la normativa vigente.
2. La vigilanza è effettuata altresì dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonché dai comuni, singoli o associati in una struttura unitaria dei quali ultimi gli enti preposti deliberino di avvalersi.
3. Gli enti preposti attivano i provvedimenti di avvalimento, di cui al comma 2, mediante formale deliberazione delle rispettive giunte.
4. Gli accertamenti degli agenti appartenenti agli uffici di cui al comma 1, degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonché degli agenti dei comuni, singoli o associati in una struttura unitaria, sono comunicati agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni, secondo la normativa vigente.
5. Nell'ambito del comitato di intesa di cui all'articolo 94 sono periodicamente verificati i risultati dell'azione di vigilanza, ivi promuovendosi le opportune iniziative per finalizzarli all'integrale applicazione della presente sezione.
6. La Regione mette a disposizione degli uffici cui è attribuita la vigilanza i mezzi necessari per l'esercizio della stessa e con oneri a proprio carico.



Art. 121
(Norma di rinvio)
(Art. 30, l.r. 20/94)(2)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente sezione si applicano le norme in materia di navigazione interna.

Capo III

Navigazione sul fiume Po

Sezione I

Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate

Art. 122

Art. 123

TITOLO V

NORME PER IL SISTEMA AEROPORTUALE LOMBARDO

Art. 124

Art. 125

Art. 126

Art. 127

TITOLO VI

MODALITA' DIVERSE DI TRASPORTO

Art. 128

TITOLO VII

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

Capo I

Interventi regionali a favore delle aziende di trasporto di persone.

Art. 129

Art. 130

Art. 131

Art. 132

Art. 133

Art. 134

Art. 135

Art. 136

Art. 137

Art. 138

Art. 139

Art. 140

Art. 141

Art. 142

PARTE III

NORME FINALI

Art. 143

Art. 144

Art. 145

ALLEGATI(2)



Allegato C bis(5) omissis

NOTE:

1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni individuate dallo stesso comma 1 dell'articolo art. 64 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Vedi anche articolo 4 della l.r. 6 marzo 2026, n. 6
2. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6, fatto salvo quanto previsto dallo stesso art. 64, comma 1, della l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Vedi anche articolo 4 della l.r. 6 marzo 2026, n. 6
3. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 6 marzo 2026, n. 6. Vedi anche articoli 4 e 6 della medesima l.r. 6 marzo 2026, n. 6.
4. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 6 marzo 2026, n. 6. Vedi anche articoli 4 e 6 della medesima l.r. 6 marzo 2026, n. 6.
5. L'allegato è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1 della l.r. 6 marzo 2026, n. 6. Vedi anche articoli 4 e 6 della medesima l.r. 6 marzo 2026, n. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia